

## GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE MILANO

17 GENNAIO 2004

GIUDICE: **BONARETTI**PARTI: **MARIANI DAMENO***(avv. ti Boneschi,  
Sommaruga)***GARDIN***(avv. Pogliani)***Opera dell'ingegno**

- **Opera architettonica**
- **Consenso alla riproduzione fotografica**
- **Limitazioni • Violazione**
- **Illiceità**

*Costituisce lesione del diritto di utilizzazione economica l'opera dell'ingegno (nel caso: opera architettonica) la sua riproduzione attraverso la fotografia con modalità eccedenti il consenso ed in violazione delle limitazioni apposte (nel caso di specie pubblicazione in diversa opera editoriale di fotografie non autorizzate).*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2000, l'arch. Maria Cristina Mariani Dameno, professionista milanese meglio nota come arch. Cini Boeri, conveniva in giudizio avanti a questo tribunale il sig. Giancarlo Gardin e lo Studio Giancarlo Gardin di Giancarlo Gardin e C. sas, esponendo che:

— nel 1966 aveva progettato una villa, poi realizzata, sull'isola de La Maddalena in Sardegna e vantava pertanto il diritto d'autore sul progetto e sull'opera architettonica;

— nel mese di aprile 1998 aveva autorizzato il fotografo Giancarlo Gardin a fotografare la villa, impartendo istruzioni e limiti precisi, previo consenso della proprietà della casa, e aveva successivamente autorizzato la pubblicazione di otto fotografie raffiguranti gli esterni della villa nel volume *Casa di Sardegna, ville esclusive della Costa Smeralda*, di cui Gardin era coautore insieme a Giuliana Bianchi;

— aveva fornito al fotografo anche una piantina della villa, rappresentante solo le pareti divisorie e non l'arredo, con l'indicazione dei punti dai quali riprendere le fotografie, nonché un breve scritto con la descrizione del lavoro realizzato e dei criteri seguiti, con l'intesa che lo stesso potesse essere utilizzato per accompagnare le fotografie su *Casa di Sardegna*;

— successivamente Gardin, senza alcuna autorizzazione, utilizzava alcune foto, anche d'interni, della villa, nonché la pianta, nel frattempo illegittimamente modificata, e lo scritto dell'arch. Boeri, cedendo tale materiale alla rivista *Casaviva*, edita da Mondadori, che pubblicava sul numero di agosto 1999 un servizio di ben otto pagine dal titolo *Una rotonda sul mare*.

\* Sulla tutela delle opere architettoniche v. con dovizia di richiami dottrinali e giurisprudenza P. GALLI, *sub art. 2 l. d'a.*, in C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova 2004, p. 1248. Sul tema della tutela priva-

tiva dell'immagine delle cose (ed in particolare degli edifici) v. G. RESTA, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti?*, in questa *Rivista* 2004, 21 (in part. p. 29 ss.).

Sulla base di tali rilievi l'attrice chiedeva che il tribunale accertasse l'illegittimità della condotta del Gardin e del suo Studio (quest'ultimo quale titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera del fotografo), con conseguente condanna in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, inibitoria, restituzione dei negativi e pubblicazione della sentenza.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto, sul rilievo dell'esistenza di un'autorizzazione alla raccolta delle foto della villa e alla loro diffusione; chiedevano altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni che avrebbero subito ove Mondadori non si fosse più avvalso dei reportages di Gardin.

Tentata invano la conciliazione, ammesse — in parte — ed assunte le prove orali dedotte, precisate le conclusioni nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'attrice chiede dunque l'accertamento degli illeciti dei convenuti che indica:

- 1) nella raccolta delle immagini fotografiche della casa, raccolta effettuata oltre i limiti del consenso prestato;
- 2) nella cessione del materiale fotografico raccolto, di una pianta della casa illecitamente elaborata e di uno scritto dell'attrice per la pubblicazione sulla rivista *Casaviva*, cessione effettuata senza il consenso dell'attrice e anzi in presenza di un suo espresso dissenso.

Con ogni conseguente pronuncia: risarcitoria, inibitoria, restitutoria, pubblicazione della sentenza e spese.

Orbene, premesso che è pacifico in causa che l'attrice ha progettato e fatto realizzare nel 1966 la villa in questione ed è quindi titolare dei diritti d'autore sui relativi disegni e sull'opera stessa *ex artt. 1 e 2 L. 633/1941*, può ritenersi altresì sufficientemente provato, sulla base delle deposizioni testimoniali e dei documenti acquisiti al giudizio, che:

— l'autorizzazione alla raccolta del materiale fotografico riguardava soltanto l'esterno della villa;

— l'attrice aveva fornito al fotografo una pianta (che rappresentava soltanto il perimetro e le pareti divisorie con l'indicazione dei punti esterni dai quali scattare le fotografie) e un breve scritto sul lavoro e i criteri seguiti per la realizzazione della casa;

— l'autorizzazione alla pubblicazione era stata rilasciata soltanto per otto fotografie e lo scritto e soltanto per il libro *Case di Sardegna*.

Quanto alle deposizioni testimoniali, va rilevato che i testi indicati dall'attrice (Marin, Ferrari e Gatto) hanno in sostanza confermato i capitoli di prova formulati dalla stessa parte e relativi alle circostanze sopra riasunte. Anche il teste Dongu, custode della villa, avendo dato per scontata un'autorizzazione complessiva, ma asserendo di non poter essere preciso circa il fatto che il proprietario avesse realmente autorizzato riprese esterne e interne, finisce per confermare la tesi dell'attrice quando afferma che provvide di sua iniziativa a chiamare la ragazza che si occupa delle faccende domestiche, richiedendo il fotografo la preparazione degli ambienti interni (tovaglie, piatti ecc). Evidentemente, una sua iniziativa al riguardo poteva spiegarsi soltanto con il fatto che la presenza della ragazza (o di altri per lei) non era stata prevista, né autorizzata. Per contro, la circostanza che nel sopralluogo dell'aprile 1998 anche il figlio del-

l'attrice avesse accompagnato Gardin mostrandogli esterni ed interni della villa e concordando la preparazione degli ambienti interni, circostanza riportata non senza enfasi dai convenuti nella replica alla conclusoria, non è stata fatta oggetto di alcuna richiesta di prova orale.

Ancora, l'univocità e la coerenza dei tre testi indicati dall'attrice, per esempio sul fatto che le foto mostrate in visione all'attrice dal Gardin fossero solo d'esterni, induce a superare il contrario assunto della teste del convenuto, Garzoni, la quale, socia dello studio Gardin, ha sostenuto di aver inviato all'attrice l'intero servizio.

Del resto, la diversa tesi dei convenuti di un'autorizzazione ampia e generale a fotografare la villa e ad utilizzare il materiale raccolto per qualsiasi pubblicazione non ha trovato né il diretto conforto testimoniale della Garzoni (che ha affermato di non essere a conoscenza della circostanza per scienza diretta, ma di averla desunta dai documenti che si riferiscono alla vicenda, in particolare dalla lettera 17 novembre 1998, cfr. doc. 10 conv.), né quello dei documenti acquisiti al giudizio (e specificamente della citata lettera 17 novembre 1998, che sembra anzi da intendere in senso opposto a quello attribuite dai convenuti e dalla stessa Garzoni).

Venendo dunque all'esame dei documenti, deve rilevarsi anzitutto la significatività del diniego della sottoscrizione richiesta dai convenuti con i moduli di autorizzazione alla pubblicazione consegnati all'attrice e da questa versati in causa (cfr. docc. 4 e 5). Diniego spiegato dall'attrice proprio con la lettera 17 novembre 1998 già citata, che, per le ragioni di riservatezza espresse dalla proprietà, esclude chiaramente l'esistenza di un consenso preventivo incondizionato alla pubblicazione del materiale fotografico, richiedendo invece singole, specifiche richieste formulate di volta in volta e assicurando l'autorizzazione « *solo se (essa) non comprometterà la (sua) riservatezza* ».

Né può sostenersi l'irrelevanza della citata lettera in quanto intervenuta soltanto dopo la realizzazione del servizio: da un lato la lettera è successiva alla raccolta delle immagini, ma non anche alla loro pubblicazione, cui i convenuti ben avrebbero potuto rinunciare; dall'altro lato era onere del fotografo attendere l'autorizzazione — o il suo diniego —, specie se la facoltà di pubblicare « a discrezione » il relativo materiale si presentava davvero come condizione essenziale per l'utilità e quindi per la realizzazione del servizio.

Irrelevante in tale contesto, perché non contenente alcuna richiesta di autorizzazione e comunque tardiva rispetto alla già disposta pubblicazione del numero di agosto, risulta invece la lettera 10 luglio 1999 che i convenuti (doc. 11) affermano di aver inviato all'attrice e che questa nega di aver ricevuto, senza essere smentita *ex adverso* da alcun documento che ne provi l'invio o la ricezione.

Può quindi concludersi per l'illiceità sia della raccolta effettuata oltre i limiti del consenso prestatto, sia della cessione del materiale per la pubblicazione sulla rivista *Casaviva*.

Illiceità che la stessa attrice, quale titolare dei relativi diritti d'autore, è legittimata a far valere.

Diritto di proprietà e diritti d'autore si collocano infatti su piani diversi, ancorché suscettibili di interazione, specie sotto il profilo patrimoniale, rispetto al bene nel quale si estrinseca l'opera oggetto di tutela. Ma si tratta di problematica ininfluyente ai fini della presente controversia,

promossa dall'autore contro un terzo comunque tenuto al rispetto dei suoi diritti (d'autore) e alla quale è rimasto estraneo il proprietario della villa in quanto tale.

In particolare, la diffusione non autorizzata delle fotografie e dello scritto risulta lesiva dei diritti di utilizzare economicamente l'opera e di riprodurla, riservati dalla legge all'autore (artt. 12 e 13 l. aut.). Specificamente, il diritto di riproduzione, come tradizionalmente inteso, secondo l'opinione preferibile, ha ad oggetto la stabile fissazione di un'opera — già esistente ed estrinsecata nella forma sua propria — su un supporto materiale con qualsiasi mezzo idoneo a rifletterla nella sua concezione ed espressione. E ciò con riguardo all'opera nel suo insieme o in singole sue parti significative e a prescindere dall'avvenuta cessione della proprietà dell'esemplare in cui la stessa si estrinseca (cfr Cass. 11343/1996, che, in tema di pubblicazione di un catalogo con fotografie di opere d'arte inserite in una mostra, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa Siae di riscuotere i diritti spettanti agli autori ex art. 13 l. aut.).

Lede altresì il diritto di rielaborazione e modificazione (art. 18 l. aut.) — ma non anche il diritto morale dell'autore, in quanto inidonea a stravolgerne l'attribuzione o a pregiudicarne l'onore e la reputazione (art. 20) — la pubblicazione non autorizzata della pianta dell'immobile con l'aggiunta di colori e arredi, questi ultimi desumibili anche dai redattori della rivista sulla base delle foto degli interni.

E pare appena il caso di osservare che la mancanza di autorizzazione alla cessione rende tali modifiche imputabili anche ai convenuti, quantomeno nei riguardi del titolare dell'interesse leso, potendosi far salvo soltanto un eventuale diritto di regresso nei confronti del cessionario che avesse autonomamente effettuato la modifica, diritto, peraltro, nella specie non esercitato.

Di qui l'affermazione della responsabilità civile e la conseguente inibitoria dell'ulteriore utilizzo del materiale fotografico e di altra natura concernente la villa, con pronuncia che investe sia il fotografo, sia lo Studio, in quanto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera del primo, secondo affermazione dell'attrice incontrastata e confortata anzi dalla documentazione in atti.

Non sembra invece accoglibile la domanda attrice volta all'accertamento incidentale del reato di cui all'art. 171 l. aut., in difetto delle specificazioni necessarie a riferire singole condotte alle numerose e diverse fattispecie previste dalla norma citata.

Infine, in ordine alle statuizioni riparatorie, in mancanza di ogni prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale (il cd. prezzo del consenso esige pur sempre che l'interessato fornisca la dimostrazione di precedenti, usuali cessioni tali da rendere concreta la pretesa nell'*an*, se non anche nel *quantum*) e nell'impossibilità di riconoscere un danno morale (in mancanza di reato e altresì di violazioni ex art. 20 l. aut.) o comunque un rilievo giuridico al pregiudizio conseguente alla pubblicazione su *Casaviva* (i problemi con la proprietà, l'interruzione delle vacanze per la necessità di diffide, gli incontri con legali, ecc., risolvendosi in un pregiudizio collegato all'insorgere di ogni controversia e semmai di natura morale, ancorché presentato come «esistenziale»), la pronuncia di accoglimento va limitata alla pubblicazione della sentenza, quale misura idonea a contribuire al ripristino della legalità violata, rendendo nota alla collettività la decisione dell'autorità giudiziaria.

La pubblicazione, da limitare al dispositivo, va effettuata sia sulla rivista *Casaviva* (quale strumento delle accertate violazioni), sia sul quotidiano *Corriere della Sera* (a motivo della sua diffusione nel luogo di residenza delle parti), per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale a cura e spese dei convenuti entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte degli obbligati, ripetendo da questi le spese a semplice presentazione della fattura.

Neppure sembra accoglibile la domanda di restituzione dei negativi delle foto scattate, trattandosi di beni che, nella loro materialità, appartengono ai convenuti e nei confronti dei quali, a tutela dell'interesse dell'attrice, risulta sufficiente la disposta inibitoria dell'ulteriore utilizzo.

Quanto poi alla riconvenzionale dei convenuti, il suo rigetto discende dalla ricostruzione sopra accolta, che conferma come la causa della sfiducia della Mondadori e dunque dell'interruzione dei rapporti di lavoro debba ricercarsi nella stessa condotta tenuta dal fotografo, con la presentazione per la vendita di un servizio corredato da documenti (i nominativi da citare per la pubblicazione e il breve testo che illustrava il lavoro svolto sottoscritto dall'attrice, cfr. docc. 13 e 14) utili a far apparire esistenti le autorizzazioni, che invece i convenuti sapevano mancare.

Infine, alla soccombenza seguono le spese, che, avuto riguardo alla quantità e qualità delle questioni trattate e dunque all'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, pare congruo determinare in complessivi euro 6.292,04 (di cui 4.000,00 per onorari, 1.700,00 per diritti, 592,04 per spese), oltre spese forfetarie ed oneri di legge.

P.Q.M. — Il giudice, ogni contraria od ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Maria Cristina Mariani Dameno, nota come arch. Cini Boeri, contro Giancarlo Gardin, nonché Studio Giancarlo Gardin di Giancarlo Gardin e C. sas e nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) accerta e dichiara l'illiceità della raccolta delle immagini fotografiche della villa progettata nel 1966 dall'attrice e realizzata in Sardegna sull'isola de La Maddalena, in quanto effettuata oltre i limiti del consenso prestato, nonché l'illiceità della cessione non autorizzata di tale materiale fotografico, della pianta della casa e dello scritto dell'attrice, ai fini della pubblicazione su *Casaviva* nel numero dell'agosto 1999;

2) inibisce di conseguenza ai convenuti ogni ulteriore cessione o pubblicazione del detto materiale (foto, pianta della casa e scritto dell'attrice);

3) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, pubblicazione da effettuare sul quotidiano *Corriere della Sera* e sulla rivista *Casaviva*, per una sola volta, su due colonne e a caratteri doppi del normale, a cura e spese dei convenuti entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice di provvedervi a sua cura, in caso di incompleto o intempestivo adempimento da parte degli obbligati e con diritto a ripetere da questi le spese a semplice presentazione della fattura;

4) condanna infine i convenuti a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.292,04, oltre oneri di legge.